MEMORIA

INTORNO ALLA UTILITA' DELLA COAZIONE PERSONALE

RIGUARDATA NE' SUOI RAPPORTI COLL'ORDINE PUBBLICO E DELLE FAMIGLIE, COLLA MORALE, E COL COMMERCIO

QUISTIONE PROPOSTA DALL' ISTITUTO NAZIONALE DI PARIGI NELL' ANNO 1834

PER L'AVV: G. M.

Colla traduzione della novella legge emanata in Francia a 17 aprile 1832, relativa alla materia.

NAPOLI

DA' TORCHI DELL' OSSERVATORE MEDICO

1835.

CENNO STORICO

DELLA LEGGE

INTORO ALLA

COAZIONE PERSONALE

§. I.°

La legge relativa alla coazione personale, coeva alle prime istituzioni politiche, si perde nelle tenebre della più alta antichità: Boccari e Sesostri che la stabilirono nell' Egitto la tramandarono ai greci: onde i creditori appresso l' antica Atene poteano ridurre in ischiavitù i loro debitori, assoggettandoli a' più duri servigj, quando Solone dettando il codice di quella repubblica, fu il primo che proscrivesse una legge cosí tirannica. e disdicevole alla dignità dell'uomo e del cittadino. (1) Ma i decemviri in Roma non vollero seguitarne l'esempio; perocchè miravano con questa umiliante istituzione a deprimere lo spirito democratico, sì che videro la repubblica sovente esposta a gravi pericoli. (2) Giulio Cesare dotato di grande animo, se non emulò il legislatore di Atene, fu il primo che temperasse con due provvide leggi quanto eravi di più severo nell' antica giurisprudenza romana intorno a ciò. E colla prima concedeva la facoltà al debitore *insolvibile* che non avesse danaro contante di dare in pegno tutti i suoi stabili, secondo la loro giusta estimazione: e colla seconda concedeva al debitore di buona fede il beneficio della cessione de'beni, quantunque il valore di essi non bilanciasse quello de'debiti, potendo per tal modo godere la sua libertà, ed acquistando altri beni, gli era pur conceduto il *beneficium competentiae* (3) cioè quello di ritenere il ne-

(1) Vedi Plutarco vita di Solone, e Montesquieu spiri: delle Leg. Tom. 2. Cap. 21.

(2) Vedi Tito Livio Decade 1. Lib. 1. Einneccio antiq. nom. lib. 3. Cap. 6.

(3) Vinnio istit. titolo de actionibus §. 40.

cessario per sè onde vivere a seconda della propria condizione. Però un beneficio sì fatto non era dato a que' debitori di mala fede i quali, o avessero negato il debito, o dissipato le loro sostanze a scapito de' creditori, o le avessero in qual siasi altro modo sottratte dolosamente. La pervicacia intanto de' creditori violava spesso la equità di queste leggi, e solo dopo il rescritto degl' Imperatori Diocleziano e Massimino fu proibito che i debitori servissero i propri creditori fino alla soddisfazione del debito, (1) e quantunque li avessero potuto tenere in carcere, fu loro proibito di usare la prigione privata, e imposto l' obbligo di alimentarli (2) E finalmente non più per legge, ma solo per costumanza fu visto approvare il patto col quale un cittadino romano si soggettasse all' arrestamento della persona nelle materie civili.

Ma colla religione degli antichi mutato eziandio il diritto delle genti, sbandita la schiavitù, e sorta una più saggia politica, osserviamo che in vari stati dell' Europa, ed in ispecie nella Francia una legge sì fatta fu mantenuta, siccome quella la quale parea sancita dalla lunga esperienza de' secoli, e dal consentimento universale delle nazioni; però spogliandola di quell' asprezza disdicevole alla religione e alla politica de' nostri tempi, ed apportandovi que' cangiamenti relativi alle particolari condizioni de' popoli. Ciò nondimeno sebene ai primi tempi della monarchia francese coll' ordinanza del 1304 fosse vietato di pronunziare condanna alla coazion personale se le parti non lo avessero di già convenuto; pur tuttavia coll'ordinanza di Moulins del 1556, l' arrestamento della persona venne permesso indistintamente per tutti i debiti civili, ove fra quattro mesi dal giorno della intimazione della condanna al debitore, non fosse stato il debito soddisfatto. Luigi XIV nel 1667, abrogò questa legge, permise l'arrestamento della persona solamente in taluni casi per convenzione delle parti, e volle che vi fosse di diritto per tutte le lettere di cambio, e per gli affari spettanti al commercio. Anche appresso il regno delle due Sicilie l' antica giurisprudenza intorno a ciò avea di gran lunga mitigato l' asprezza del romano diritto, in guisa che non poteva il

(1) Leg. 12 cod. de obl. et act.

(2) Leg. 9 de ser. export leg. 1 e 2 cod. Si Manc. Ved. Fabri in cod. lib. 8 tit. 6 defin. 7 n. 2.

debitore esser perseguitato nella persona quantunque convenuto lo avesse per iscrittura, se non che fosse stato privo affatto di beni.

Intanto i progressi della filosofia, e della politica in tempi a noi più vicini hanno fatto reclamare altamente la proscrizione della coazion personale dalle materie civili; imperciochè aveva il Montesquieu considerato, che il legislatore dovesse tener più conto della libertà di un cittadino, la quale interessa essenzialmente il diritto pubblico, anzi che dell' agiatezza e del commodo di un altro; (1) e però doversi quella legge limitare solo al commercio dove il legislatore dee preferire la pubblica alla privata utilità. Indi avvenuta la rivoluzione francese, l'esaltamento delle passioni avendo del tutto fatto dimenticare la giusta idea della civile libertà, con decreto del 9 marzo 1793, vennero i debitori posti fuori delle prigioni, e proscritta fu la legge in esame. Ma l' ordine pubblico ristabilito, si vide tosto rinnovellata co'decreti del 24 ventoso anno V e 15 germile anno VI, a fine di non lasciare libero il campo alla mala fede, quando il bisogno di refrenarla era urgentissimo.

Su queste basi discutevasi il titolo del codice civile dei francesi relativo alla materia, e l'Oratore del governo Bigot-Preamenеu sponendo al Corpo legislativo le ragioni che reclamavano l' abolizione di questa legge, e il Tribuno Gary, e il Tribuno Goupil Prefelen nella relazione fattane a quel Consesso, così si esprimevano.

« Che la libertà delle persone interessando essenzialmente » il diritto pubblico dipendere non doveva dalla volontà delle » parti, nè dell' arbitrio del magistrato; ma sì bene dalla » volontà generale espressa per le leggi. E però se il legisla» tore dee preferire la libertà di un cittadino alla fortuna di » un altro, trattandosi del solo interesse privato del credi» tore, egli non dee permettere al debitore di alienare la pro» pria libertà. Ma invece quando l'interesse pubblico è con» nesso a quello del creditore, e altronde la condotta dolosa » del debitore prenda il carattere di un delitto, ovvero di » una colpa grave, solo in quel caso il legislatore dee per» mettere la coazion personale, onde imprimere una forza mag» giore agli obblighi assunti, per meglio assicurarne l' adem» pimento.

(1) Spir. delle leg. Tom. 2 lib. XX cap. 24.

Questi principî vennero poi sanciti nel codice civile dei francesi tuttora viggente. Ma sono essi del tutto conciliabili coll' interesse pubblico e delle famiglie, colla buona fede pubblica fondamento di ogni civile prosperità, coi principi ben intesi della politica economia? Vediamolo.

§. II.

Relazioni della legge in esame coll'ordine pubblico e delle famiglie, colla morale, e col traffico interno dello Stato.

'Que' dotti giureconsulti, intesi troppo a guarentire la libertà civile del cittadino, non hanno forse mirato al principio, che le leggi debbono di preferenza avere una bontà relativa, e che nella collisione de' dritti che al paro interessano l' ordine pubblico, bisogna sempre quelli anteporre che più avvantaggiano la società; perocchè altrimenti fatti si sarebbero a considerare, che la legge intorno la coazion personale fu sempre utile appresso i popoli più civili dell'antichità, e presso i moderni, appunto perchè contiene quella bontà relativa; sì che venendo a far parte de' codici, essa proteggerebbe i diritti sacri della proprietà dagli agguati del dolo, e della mala fede: diritti i quali per essere il fine precipuo di ogni associazione politica, e il fondamento della morale, interessano non solo direttamente l' ordine pubblico, al pari della libertà civile del cittadino, ma indirettamente ancora tutta la economia dello stato. E altronde essi avrebbero considerato, che una legge sì fatta porgerebbe una continua risorsa all' indnstria di molte famiglie, le quali strette da circostanze difficili, e non avendo una ipoteca od un pegno da offrire ai prestatori, troverebbero in essa un equipollente. Che avrebbe contribuito a perfezionare la morale pubblica dal canto della buona fede, abituando i debitori a mantener le promesse per mezzo del timore e dell'amor proprio; o almeno rendendo più rari i casi del dolo e della mala fede; chè presso la massa del popolo più sovente il rigor delle leggi, che l' intimo sentimento dell'onore, fa che siano le obbligazioni adempite: come lo mostrano evidentemente le calamità e gli orrori dell' anarchia, cioè quando le leggi tacciano, o non impogono alla moltitudine. E finalmente avrebbero pure considerato che quella legge nella sua particolare applicazione colpirebbe solo i debitori fraudolenti, senza punto incrudelire contro

agli sventurati, i quali caduti nella miseria per mero infortunio, sarebbero stati ammessi al beneficio della cessione de' beni, adottandosi all' uopo la legge Giulia, a fin di proteggere la loro libertà personale dall' ira ingiusta de' creditori.

Di una legge sì fatta non sarebbe mestieri se la massima buona fede, nascente da una perfetta morale pubblica potesse mai tenerne le veci. Ma per costante sciagura dell' umanità la mala fede è stata, e sarà sempre la cagion prima di questa legge, e presso gli antichi, e presso i popoli moderni, in guisa che potrà solo esservi modificata, ma estirpata giammai, e lo dimostrano le leggi ognora costanti intorno al pegno e alle ipoteche, perchè intendono ad avviarla.

Pare quindi chiarissimo che ogni legislatore adottando la coazion personale nelle materie civili allo stesso modo che prescrivano le leggi per lo regno delle due Sicilie cogli articoli 1931 e seguenti, apportandovi quelle provvide modificazioni che offre la novella legge del 17 aprile 1832 emanata in Francia intorno alla durata della prigionia, si vedrebbero sensibilmente minorare i casi di mala fede; e per conseguenza, moltiplicare i prestiti, e i capitali prendere una circolazione più rapida in favore dell' agricoltura, del commercio delle arti, e dell'industria in generale dello stato accrescendone sempre più la ricchezza; dappoichè egli è troppo noto il principio, che senza credito non vi ha danaro, senza la buona fede non vi ha credito, e senza di provvide leggi non vi ha buona fede; e la legge in esame intende direttamente a promuoverla.

Hanno quindi traveduto que' chiarissimi Giureconsulti avvisandosi « che il legislatore a riguardo dell'interesse pri» vato del creditore non potesse autorizzare il debitore a com» promettere la propria libertà civile ». Imperociocchè non è già il privato interesse che viene a collidersi coll'interesse pubblico attaccato alla libertà del cittadino, ma egli è pure l'interesse pubblico, il quale reclama che la proprietà del cittadino sia rispettata, siccome base fondamentale di ogni associazione politica, e primo scopo della morale: è il funesto attentato che vien fatto alla buona fede pubblica, a quella dovuta alle promesse, alla necessaria sicurezza del traffico; in somma all'*influenza* diretta che tuttociò ha sulla politica economia dello stato, che debb'essere preferito alla libertà, e direi meglio, all' abuso della libertà, alla licenza di pochi

fraudolenti debitori, o per lo meno imprudenti, i quali trattando da forsennati senza regola i loro affari, preparano colla propria la rovina de' creditori.

Facciamoci ora a considerare come la legge in esame interessando l' ordine pubblico, e la pubblica economia in generale, possa eziandio giovare alle famiglie in particolare.

Egli è certo, che la utilità che ne risente il tutto, debbe necessariamente diffondersi alle sue parti, sia per le famiglie de' prestatori, sia per quelle che vanno in cerca de' prestiti, quando però essi abbiano un fine lodevole diretto all' utile. Ed in vero che mai addiverrebbe di quelle classi d' industriosi, di artieri, di mercatanti, i quali altri capitali non avendo, se non del proprio ingegno e dell' onore, ricorrere non potessero al favore di quella legge, a fine di essere agevolati a esercitare il proprio mestiere? Costoro al certo non troverebbero alcuno, o assai raramente, che loro facesse un prestito per munirsi de' mezzi occorrenti all' uopo: e chi non sa che queste classi, di cittadini compiono quasi i due terzi della popolazione di ogni stato, e spesso abbisognano, e di soccorso, e di anticipazioni, e d' incoraggiamento? Quando dunque una massima e universale buona fede, il che è un impossibile politico, non può guarentire il creditore, in modo da tener luogo d'ipoteca o di pegno, ci troverebbe un equipollente nel patto della coazion personale del debitore non proprietario, nè facoltoso. E per tal modo abilitati l' artiere il mercatante l' industrioso, non si vedrebbero privare la società delle utilissime loro produzioni, che l' esercizio verrebbe ancora perfezionando, ne arricchirebbero tutto giorno il commercio, moltiplicando sempre più i valori delle materie prime, e di ogni altro capitale impiegato nel traffico, finchè collocati in una certa agiatezza, verrebbero in fine ad accrescere la classe dei proprietari, e a dare novelle famiglie allo stato.

Molte cose sonosi dette contro la utilità della coazione personale nelle materie civili, le quali crediamo potersi agevolmente combattere: ed eccone le principali.

Sulle traccie del Montesquieu si è gridato essere immorale il preferire un poco di danaro, e la maggiore agiatezza del creditore alla inviolabile libertà civile del debitore. Ma noi lo abbiam ripetuto: il legislatore il quale aver dee solamente vedute generali, e trovare in ogni cosa le massime, che guidano alla civile prosperità, nel bilanciare la varia collisione de' diritti, dovendo necessariamente pre-

erire il male minore, quando non possa tutti eliminarli; il legislatore con quella legge preferirebbe alla libertà di poche persone, non già la maggiore agiatezza del creditore, nè un poco di danaro, ma egli preferirebbe *la buona fede pubblica, quella dovuta alle promesse, e alla sicurezza del traffico*, tanto necessari alla civile prosperità, quanto gli elementi lo sono alla vita nell' ordine fisico. Egli in somma preferirebbe l' utile pubblico alla libertà di pochi debitori, i quali per soggiacere alla coazion personale, dovendo appartenere alla genía de' fraudolenti, si vedrebbero espiare una giusta pena, quantunque non abbastanza severa, nè certa, dipendendo dall' arbitrio del creditore la esecuzione del patto coattivo, e dalla varía combinazione delle circostanze: pena assai giusta; dappoichè come diceva lo stesso Bigot-Prameneau « Quando la condotta del de» bitore prenda il carattere di un delitto, o di una col» pa grave, il legislatore dee permettere la coazion per» sonale, perchè allora vi è interessato l' ordine pubblico » E la violazione dolosa delle promesse nel traffico civile, e nel commercio, il violare la buona fede, che n' è il principal fondamento, non è forse un reato, o per lo meno in taluni casi, una colpa assai grave, che torna a danno gravissimo della società, e debb essere perciò punito severamente? Egli è vero che in questi casi la prigionia del debitore dovrebb' essere l' effetto di una pena criminale; chè allora, mentre da un lato cesserebbero le querele, dell' altro canto la pena servirebbe assai meglio al pubblico esempio. Ma quanto dura addiverrebbe la condizione del debitore, che provar non potesse la buona fede, per essere ammesso al beneficio della cessione de' beni, quanto ingiusta, non sarebbe una pena che ne verrebbe a condaminare la opinione? Del resto su questa parte il legislatore potrebbe dare alcuni saggi provvedimenti, onde il debitore venisse abilitato a provare la sua sciagura e buona fede, anche fino al grado delle presunzioni gravi, precise, e concordanti; fatta in tal caso eccezione al principio, che abbiasi a presumere la buona fede, quando la fraude non si dimostra; perocchè altrimenti il rigor della legge si verrebbe di leggieri a deludere, e spargebbesi nel traffico quella diffidenza che vuolsi rimuovere, mercè appunto della coazion personale bene ordinata allo scopo.

Si oppone ancora che non ostante la mancanza della legge in esame appresso molti popoli dell' Europa, e massi-

me nella Francia, tuttavia si vede in quelli prosperare l'agricoltnra il commercio, le arti, è l'industria. Ma noi diciamo, che quando una legge sì fatta intende, come si è dimostrato, ad accrescere la circolazione de'capitali, perchè intende a minorare i casi di mala fede, e tutto questo comunicando un movimento maggiore all' industria, promuove l'agricoltura ed il commercio della nazione, si dee conchiudere, che come ogni cosa è capace di miglioramento, ed in ispecie nella politica, se questa legge venisse data a que'popoli, che non l'ebbero mai, o la bandirono da loro codici; senza alcun dubbio le condizioni economiche relative del loro paese, sarebbero ancora più avventurose; perciocchè se ogni effetto non è degenere dalla causa che lo produce, una legge provvida che in sè contiene i semi della pubblica prosperità, non può dare allo stato, che benefici risultamenti.

Da ultimo potrebbesi anche dire, che per essere ammesso al beneficio della cessione de'beni, adottandosi la legge Giulia, o quelle per lo regno delle due sicilie su questa materia, fa d'uopo che il debitore dimostri la sua sventura, e quando egli nol possa fare per impotenza, o per estrema difficoltà, vedrebbesi, un debitore, forse di buona fede, espiare una ingiusta pena.

Si è detto di sopra che il legislatore mercè di savî provvedimenti potrebbe a ciò riparare. Ma quando questi non giugnessero interamente a conseguire lo scopo, riflettiamo che tali querele, benchè dettate da una giusta filantropia, non potrebbero giammai essere contemplate nella formazione de' codici, l'opera più difficile dello spirito umano, per la difficilissima conciliazione di tanti disparati interessi, e di diritti egualmente sacri, e inviolabili i quali vanno spesso a collidersi. Laonde prevalse sempre la massima, che l' interesse privato debbe cedere all' interesse pubblico, e che ne' grandi sistemi della politica, capaci solo di una bontà relativa, *il minimo dei mali* sarà sempre ordinato al bene; principio regolatore e costante così del morale, come dell' ordine fisico. E in fatti tali querele giungono tanto inopportune inquantochè, difficilissimo sarebbe lo investigare le recondite ragioni che abbiano contribuito a cangiare la fortuna del debitore. E per l'opposto, in questa dura incertezza, la quale induce sempre a temere la frande, il legislatore dee subito provvedere alla riparazione de' creditori nella maniera la più spedita, e sopratutto in commercio, e dar loro l' esperimento

di quell' azione che avea garentito il contratto. In quella incertezza, è al certo un male lo attentare alla libertà civile del debitore; ma questo è appunto quel *minimo dei mali*, qual male privato che debb'essere preferito al male pubblico, il quale nel caso in esame sarebbe lo scadimento della buona fede, e la diffidenza che spargerebbesi in tutte le branche del commercio e del traffico.

Ecco finalmente le ultime considerazioni fatte contro la coazion personale dall' egregio signor Crivelli, avvocato alla Corte Reale di Parigi, a fine di provocarne l'abolizione. Ma la Camera de' Pari dietro di frequenti reclami, e ripetute discussioni sull' oggetto, con una novella legge del 17 aprile 1832 ha solo modificato in gran parte la legge preesistente, fissando un *maximum* ed un *minimum* di prigionia pe' debitori, sia per gli affari spettanti al commercio, sia per quelli puramente civili, distinguendo i casi della *materia ordinaria*, cioè quando la coazion personale va pronunziata di dritto, da quelli in cui il pronunziarla è attribuito alla facoltà del giudice: ha dettato le norme da praticare col debitor forestiere: in fine, ha dato altre disposizioni intorno all' esercizio della coazion personale in generale.

Profondamente patetiche sono le considerazioni e le apostrofi del Crivelli, a lui dettate dal più caldo sentimento di filantropia, dirette a provocare l' abolizione della coazion personale, non che dalle materie civili, ma dallo stesso commercio. Noi però crediamo le sue ragioni non essere abbastanza fondate, e che male si accorderebbero colla politica, i cui principî più ragionevoli in astrazione, sogliono cagionare effetti assai tristi applicandosi. E però che le leggi, onde stabilire la felicità de'popoli, aver debbono più che la bontà assoluta, una bontà relativa (1) alle loro rispettive condizioni, e fisiche, e morali, e politiche, ed economiche.

Ecco i principii del signor Crivelli che ci faremo principalmente a combattere.

» Non è utile se non quello ch' è onesto. Non è one-
» sto se non quello che si accorda colla religione e colla
» morale. La utilità delle istituzioni non può essere giusti-
» ficata che per la loro onestà. La coazion personale è con-
» traria alla morale, e alla religione: contrista l'umanità,

(1) Vedi il Montesquieu, il Filangieri, Smit, ed altri pubblicisti.

» è un attentato contro la volontà divina che ha creato
» l'uomo libero. Il diritto che permette a un cittadino di
» privare un altro della libertà è un dritto empio. *L'arresto
» personale* non è meno contrario ai principi costitutivi del
» dritto pubblico della Francia, che alla legge naturale
» e alla legge divina. La libertà essendo stata dichiarata
» dalle nostre leggi un bene inalienabile, è un assurdo il
» permettere che possa essere compromessa per debiti, e po-
» sta alla balìa de' creditori.

» L'attività del commercio per esser mantenuta non
» ha d'uopo della coazion personale: ella è una falsa idea
» accreditata presso i volgari ignoranti. Questo deplorabile
» errore non torna che a profitto di qualche miserabile u-
» suraio, vero flagello della società: l'opinione più generale
» de'commercianti significata innanzi alla Camera de'Deputati
» del chiarissimo sig. Lafitte si è. Che il commercio il quale
» incivilisce ogni cosa, non ha d'uopo per la sua sicurezza di
» ricorrere a que' mezzi che ricordano la più grande barbarie.
» Sarebbe un oltraggio alla lealtà di coloro i quali esercitano
» questa utile professione, il supporre che la coazion personale
» possa essere la garentia indispensabile della buona fede per
» l'adempimento degli obblighi assunti in commercio. In fine
» se si vorrà conservare questa odiosa necessità, essa debb'es-
» sere unicamente usata tra negozianti, e giammai contro
» coloro i quali sono stranieri al commercio.

» In materia civile non esiste un motivo per astringere
» all'adempimento di certe obbligazioni col mezzo della coa-
» zion personale. Se in taluni casi viene esercitata, sì è quan-
» do la condotta del debitore prende il carattere di un delitto
» qualificato. come nello Stellionato, nel ricusare la restitu-
» zione del deposito necessario ecc.(1) ed allora sarebbe più e-
» semplare, se l'arrestamento della persona venisse pronunziato

(1) Questo principio resta ben confutato con quello che si è detto di sopra, cioè che la coazion personale anche in materia civile, mirando ad accrescere la buona fede, la circolazione de' capitali, e quindi la civile prosperità, interessa l'ordine pubblico al pari che la libertà del cittadino. E però colui il quale di mala fede non adempia agli obblighi assunti, spargendo la diffidenza nel traffico, e violando i diritti della proprietà, la sua condotta prende il carattere di un delitto qualificato come diceva Bigot. Preameneau, e ripete lo stesso sig. Crivelli, e in conseguenza la prigionia è ben comminata, se non che dovrebbe, come pena certa, essere allagata nel codice criminale per meglio servire al pubblico esempio.

» in luogo di pena, ed il fatto venisse allogato fra i delitti.
» La legge ricusa di adottare delle finzioni in vece della rea-
» lità: È non vi ha di più assurdo, che il non voler consi-
» derare nella coazion personale quel carattere di pénalità che
» l' è inerente. La coazion personale è una vera tortura fi-
» sica, e morale: essa è una pena afflittiva, sia che voglia
» considerarsi come un'esperimento della voluta *insolvibilità*
» del debitore, sia come un modo di semplice esecuzione
» forzata. »

Le ragioni addotte dal sig. Crivelli sono in gran parte più speciose che solide; imperocchè non è già quistione della bontà assoluta della legge in esame, ma solo della sua bontà relativa. Onde sembra inopportuno il dire, « che » la utilità delle istituzioni non possa essere giustificata che » per la loro onestà » mentre giammai si é dobitato, che la bontà relativa di una legge sia onestamente utile, perchè tende a promuovere la prosperità dello Stato. Inoltre egli dice che la coazion personale « è contraria alla legge » divina che ha fatto l' uomo libero, e contraria per con-» seguenza alla legge di natura e alla morale, non che al » diretto pubblico della Francia.

A prescindere che tali riflessioni riguardano similmente la bontà assoluta, e non già la bontà relativa della legge intorno alla coazion personale, purtuttavia osiamo rispondere, che questa legge non può dirsi contraria alla religione, nè alla morale; perciocchè se l'uomo per liberarsi da'gravi pericoli che nello stato di natura lo sovrastavano, ha potuto senza alcun biasimo rinunziare ad una parte della sua libertà naturale, per conseguire nello stato di civil comunanza quella sicurezza e tranquillità che costituisce la libertà politica degli stati; sarà poi da biasimare compromettendo la sua libertà civile temporaneamente, e nel solo caso che di mala fede a compiere non si faccia gli obblighi assunti? e sarà biasimevole, quando per questo mezzo ei provvede non che alla propria, alla pubblica economia dello Stato? Siccome adunque lo stabilimento delle civili società non può dirsi contrario alla religione, nè alla morale, perchè tende al bene dell'uomo, così non può la legge in esame dirsi contraria alla religione, nè alla morale, perchè tende ad un tempo al bene del cittadino, e dello Stato.

Che una legge sì fatta sia poi contraria al diritto pubblico de' francesi, il quale dichiara la libertà un bene inalienabile, egli non può negarsi. Ma cessa ogni disputa,

quando vogliasi considerare come una legge di necessità sociale. Ed in fatti per tale fu reputata dalla stessa Camera de' Pari allorchè nel 1831 chiamata a risolvere la quistione che trattiamo, giudicò doversi solo modificare rendendone l' applicazione più rara e meno sensibile, come si è fatto colla legge su mentovata del 17, aprile 1832. E che sia una legge di necessità sociale, val quanto dire che abbia tutta la sua bontà relativa, nol dimostra fra le altre imponenti ragioni, la sua tendenza a promuovere la buona fede nel traffico, accrescendo per conseguenza la circolazione de'capitali, e l'attività nell'agricoltura, nelle arti e nell' industria in generale dello Stato? Che se questa legge, come dice il Crivelli, ricorda le antiche barbare istituzioni, altronde ne attesta della sua costante utilità, per essere stata sotto forme diverse sancita sempre dalla lunga esperienza de'secoli, e dal consentimento delle nazioni di tutti i tempi e di tutti i climi.

Sarebbe in vero assai giusto che secondo la massima del diritto, fosse presunta la buona fede, quando il dolo e la fraude non si dimostrano, siccome osserva il medesimo sig. Crivelli. Ma se ciò avesse luogo nel caso in esame, quali fraudolenti artifizi, quali funeste machinazioni non verrebbero fuori per eludere impunemente la santità de'patti, il rigor delle leggi, ed attentare ai diritti della proprietà all' ombra di quella legge medesima che fu dettata per garentirla? Nella più parte de' casi i creditori non giungono a dimostrare la fraude, e se fosse dato presumere la buona fede, la diffidenza verrebbesi tosto a spargere in tutte le banche del commercio e del traffico, arrecando quel male politico di cui sopra si è ragionato.

Che se in fine si vorrà dire non avere la coazione personale che una leggiera *influenza* sulla pubblica prosperità, risponderomo essere assai difficile una dimostrazione sì fatta; poichè nella complicata macchina dello stato, raramente si ha la certezza che una legge schivando ogni fraude possa in tutti i casi garentire la tranquillità e le sostanze del cittadino. Laonde in questa dura incertezza, è prudenza il mantener quella legge che renda almeno più rari gli arbitri e l'impunità. E quando anche si giugnesse a dimostrare quella sua leggiera *influenza* noi, diremo col Filangieri « che nel » Governo non altrimenti che nella natura, alcune leggi, » anche di poca influenza, concorrono a vantaggiarlo, co- » me le fibbre più oscure delle piante nascoste nelle viscere

» della terra sono propriamente quelle che alimentano i bo-
» schi più maestosi (1).

§. II.

Necessità della coazion personale rispetto al Commercio.

Facendoci a dimostrare la necessità di una legge sì fatta rispetto al commercio, noi ci faremmo a dimostrar gli assiomi. Imperciocchè, se non vi ha commercio dove non vi ha buona fede che n' è il principal fondamento, e se le leggi che lo riguardano, esser vogliano spedite e pronte, a sol fine di accelerare la circolazione de' capitali esistenti nel traffico; se in commercio fa d' uopo di un' assoluta rapidità in tutte le sue operazioni, ne' suoi giudizî, e singolarmente nella loro esecuzione; se in esso convengono, e cittadini, e stranieri, proprietarî e non proprietarî, che ne formano il maggior numero, onde è forza perseguitare le persone de' trafficanti piuttosto che i loro beni, i quali spesso non hanno; chi non vede che tutti questi vantaggi riuniti invano si attenderebbero, ove la coazion personale di diritto non venisse a formare la principal garentia di tutte le contrattazioni spettanti al commercio? E però quasi tutti i popoli civili antichi e moderni la sancirono ne' loro codici; e gli stessi Bigot-Preameneau, e Gary sulle traccie del Montesquieu sempre sostennero essere nel commercio indispensabile la coazion personale.

E pure il sig. Crivelli caldo avversario della coazion personale nelle materie civili, si è fatto a persuaderne la inefficacia ancora in commercio, ripetendo in sostegno delle sue ragioni, ciò che il chiarissimo signor La-Fitte propeneva innanzi alla Camera de' deputati cioè; « Che il commercio il quale
» incivilisce ogni cosa non ha bisogno per la sua sicurezza di ri-
» correre a' mezzi che ricordano i tempi delle più grandi
» barbarie ». Indi soggiugne il Crivelli « Che la coazion
» personale, in commercio è affatto illusoria; dappoicchè
» i veri negozianti non l' usano contra coloro i quali più
» specialmente si applica. Che una Casa di commercio la quale
» adoperi questa maniera di esecuzione non è rispettata,

---

(1) Tomo primo nel piano ragionato della scienza della legislazione.

» nè v' hà nome di conosciuto negoziante fra coloro,
» che hanno esercitato questo diritto ; ma vi si scorge quello
» di qualche oscuro capitalista prestatore usuraio, di ban-
» chiere occulto ed altri simili ; e che dalle note de' pri-
» gionieri in S.a Pelagia rilevasi, un picciol numero di ne-
» gozianti appartenere alla classe ultima del commercio,
» ma la gran parte essere di persone affatto estranee alla
» mercatura, le quali strette dal bisogno tolsero danaro a
» prestanza mercè di una *cambiale* impropriamente dichia-
» rata dal giudice per atto di commercio. Finalmente egli
» dice, non essere la coazion personale che operi nel com-
» mercio l' esatto adempimento degli obblighi, la sua pro-
» sperità e la sua confidenza ; perciocchè il negoziante non
» è già determinato da questa garentia a fare delle contrat-
» tazioni con altri, ma sì bene dalla confidenza che può
» ispirargli la loro probità conosciuta, l' abitudine al tra-
» vaglio, la loro prudenza nel trattare gli affari e simiglianti
» qualità personali. »

Queste vaghe riflessioni non reggono a petto delle ragioni gravissime e positive, le quali comandano l' esercizio della coazion personale in commercio. Ma pure noi ci faremo a combatterle, e spesso coll'armi stesse da lui brandite per sostenerle. E di fatti il dire che i veri negozianti non facciano mai uso della coazion personale, chè altrimenti non sarebbero rispettati, nulla prova contro la utilità di questa legge, che anzi ne dimostra la sua necessità assoluta.

Dappoichè s' egli è vero che non ne facciano uso, ciò potrebbe avvenire appunto, per essere la coazion personale di dritto la garentia di tutte le obbligazioni mercantili. Altronde il timore, l' amor proprio, e l' interesse di non cadere in discredito sono altrettanti stimoli potentissimi all'adempimento degli obblighi nell'animo del debitore, o in fine potrebbe ancora ciò derivare dalla maggiore agiatezza, riputazione, e prudenza di coloro che trafficano colle Case più ricche del commercio. E perciò sotto il triplice aspetto coteste Case raramente si trovano nella dura necessità di perseguitare la persona del debitore, e per somme assai lievi.

Inoltre afferma il sig. Crivelli, che nelle prigioni civili di S.a Pelagia non si contano che pochi negozianti del piccolo commercio, ma evvi un grande numero di persone affatto estranee alla mercatura, le quali mercè *cambiali* in cui esprimono una causa simulata, sonosi contro il divieto del codice civile, soggettate alla coazion personale.

E noi diciamo che ciò precisamente dimostra la necessità della coazion personale, non solo in commercio, ma nelle materie civili eziandio; imperciocchè que' molti detenuti per cause in apparenza mercantili suppongano di necessità un gran numero di altri cittadini che abbiamo similmente contratto degli obblighi, e che li abbiano soddisfatti, o pe' quali ne pende giudizio ne' tribunali, ovvero che la filantropia, o negligenza de' creditori non abbia costretti ancora al pagamento. Quindi viene chiara la conseguenza che senza il patto della coazion personale inerente alla natura delle *cambiali*, costoro non avrebbero potuto ispirare confidenza ai prestatori; e finalmente dimostra non esser solo la probità, come dice il Crivelli, l'abitudine al travaglio, e la prudenza del debitore, che possa ispirare a costoro una piena fiducia, ma debba esservi eziandio combinata la garentia della coazion personale; perciocchè non potrebbero i prestatori conoscere in fondo le qualità morali, e la prudenza di tutti coloro che figurano tutto giorno nel traffico; coazion personale la quale si rimarrebbe priva di effetto pei debitori onesti; ma sollecitando una gran parte, de' fraudolenti all'adempimento degli obblighi, servirebbe ad un tempo di forte stimolo a tutti, e ad ispirare quella confidenza nei prestatori, che opera la maggiore attività nel commercio, e la prosperità dello stato.

§. III.

Come la legge della coazion personale influisca sulla morale pubblica.

La legge in esame, lungi dall'essere in contrasto colla morale, siccome afferma il signor Crivelli, diciamo invece che la promuove, imperocchè se intende a guarentire i diritti della proprietà dagli agguati del dolo e della fraude, scopo principalissimo di ogni civil comunanza, e prima base della morale; Se altronde gli stimoli dell' interesse e dell'amor proprio, non che l'onta di soggiacere alla prigionia, costringono una gran parte de' debitori all'adempimento degli obblighi, più che nol facciano le voci segrete del cuore, e i dettami di una vacillante, o depravata ragione, sì che l' abitudine se ne ingenera ne' loro animi; se le virtù morali e politiche altro non sono che l'effetto della privata e della pubblica educazione, in cui hanno tanta parte le leggi; e

in fine, se la massa del popolo rade volte per sentimento, ma solo per il severo rigor delle leggi si rimane dal machinare le fraudi e dall' oprare i delitti, siccome chiaro il dimostrano gli orrori funesti dell' anarchia, perchè allora le leggi tacciono, o non impongono per mancanza di esecuzione; chi sarà mai per dubitare, che il permettere la coazion personale eziandio nelle materie civili non influisca potentemente sulla morale pubblica dello stato?

Da ultimo per soddisfare a quella parte della quistione relativa ai fatti che ci vengano dall' esperienza, riflettiamo che la città di Napoli, le cui leggi civili coll'art. 1931 permettano di soggettarsi spontaneamente al patto della coazion personale, nel periodo di dieci anni presenta un novero di debitori stretti nelle prigioni civili, non maggiore di 110 a 130, sia per cause di commercio come civili. Nè al certo egli può dirsi un gran numero rispetto alla popolazione di questa metropoli, montante a oltre i 360 mila abitanti, e non ostante che le condizioni economiche relative del suo paese non siano le più fiorenti riguardo a quello che potrebbero essere.

Sarebbe solo a desiderare che nel regno delle Sicilie, nelle cui leggi è stabilita la più stretta armonia con quelle che reggano attualmente la Francia, si vedesse eziandio adottare la legge su mentovata del 17 aprile 1832 emanata dalle Camere, colla quale è stabilito un *massimo* ed un *minimo* di tempo per la prigionia de' debitori; colla modificazione però che coloro i quali in forza del citato articolo 1931 siansi spontaneamente obbligati nella persona; debban correre la stessa sorte che hanno in Francia i debitori detenuti per cause spettanti al commercio; e però non dovrebbero rimanere nelle prigioni meno di un anno, nè più di cinque. Imperciocchè mentre nel codice penale di questo regno vedesi compeggiare quella giusta proporzione reclamata ad un tempo della religione, della filosofia, e dalla politica, che dee correre tra il grado di dolo posto nella consumazion del reato e la pena inflitta, si vedono altronde con raccapriccio i soli debitori, tuttochè fraudolenti essi sieno, espiare una illimitata prigionia in fino alla tarda canizie de' settantanni, se la loro *insolvibilità*, ovvero la ostinata vendetta di un creditore nemico loro non permetta di liberarsene. Ed in vero nelle prigioni civili della concordia in Napoli languiscono un debitore da ventitre anni, e quale da undeci, e quale da nove anni, ad espiarvi una pena che non

avrebbero meritata se renduti si fossero rei di alcun grave misfatto: e chi sa fino a quando que' meschini vi rimarranno, se la celebrata filantropia, e la provvida mente del Re non vengano tosto a mitigare una condizione sì dura; almeno adottando modificata la detta legge, la quale per quanto la natura delle cose il comportava ha pur finalmente, dopo il corso di tanti secoli, stabilita quella bramata proporzione che possa essere tra la somma del debito, il grado di dolo o colpa grave imputabile al debitore di mala fede, ed il tempo della sua prigionia. Che se taluno con animo di farsi ricco a danno del creditore, potendo adempire al pagamento nol faccia, contento di espiare la prigionia inflittagli dal magistrato; l'esempio di alcuni pochi malvaggi non dee punto arrestare i benifici che dalla legge del 17 aprile 1832 ne derivano all'universale, alla giustizia, e alla umanità: Se non che quel creditore il quale sarà la vittima di tanta mala fede, dovrà solo imputare a sè stesso di avere malamente allogata la sua confidenza, curando poi di esser più cauto nell'avvenire.

Ma seguitando a dire de' fatti che ci vengono dall'esperienza osserviamo inoltre, che nelle prigioni di S.a Pelagia in Parigi, dal 1 gennaio 1827 al 18 aprile 1832, sonovi stati 2566 debitori, fra quali 269 forestieri, cioè 521 nel 1827, 512 nel 1828, 460 nel 1829, 439 nel 1830, 503 nel 1831, e 131 nel 1832. E chi non vede esser questo un numero assai lieve rispetto al traffico della popolosa metropoli della Francia? Ciò non ostante a noi sembra che tutte le norme della statistica in questa materia riescir dovessero inefficaci a dimostrare la utilità, o il danno che la legge intorno la coazion personale possa mai recare alle nazioni. Imperocchè, il maggiore o minor numero de' debitori stretti nelle prigioni, potendo esser solo il termometro del maggore o minor grado di mala fede esistente nella società, ovvero di alcun vizio ingenerato nell' amministrazione civile ed economica dello stato, giammai potrà inferirsene conseguenza contro la dimostrata utilità di essa legge. La quale senza incrudelire contra il debitore sventurato, non può dirsi che offenda i dritti sacri della libertà civile, se quelli protegge della proprietà dagli agguati del dolo e della mala fede; se accresciendo la confidenza ne' prestatori, e quindi la circolazione de' capitali, porge una risorsa continua alla industria delle famiglie, che poi ritorna a gran profitto dell'agricoltura delle arti, e del commercio; senza in fine esser d' inciampo alla morale,

che anzi a lei serve di efficace sostegno; chi potrà mai dubitare che questa legge in sè contiene i semi della pubblica prosperità, e perciò abbia tutti i caratteri della sua bontà relativa? La esperienza di lunghi secoli, e il vôto costante delle più colte nazioni di tutti i tempi, e di tutti i climi che la mantennero sempre ne' loro codici, ne sono al certo la pruova più luminosa. Laonde il conservarla sotto condizioni più miti, togliendo a norma la legge ultima del 17 aprile 1832 emanata in Francia, esser dovrebbe il divisamento di ogni provvido legislatore.

Nota. *Essendosi per equivoco omesso l'art.* 29 *della seguente legge lo portiamo quì sotto.*

Art. 29. Nello stesso periodo di un mese, le somme destinate per gli alimenti, saranno di 30 franchi in Parigi, e di 25 franchi nelle altre città per ciascun periodo di 30 giorni.

Si nota inoltre che l'art. 30 *della stessa legge posto anche per equivoco in continuazione dell'art.* 28, *comincia colle parole.* In caso di scarcerazione per mancanza di somministrazione degli alimenti *ecc...*

Legge de' 17 aprile 1832 emanata in Francia. intorno alla coazion personale.

Art. I.° *L' arresto personale* sarà pronunziato sotto l' eccezioni e le modificazioni seguenti contro tutte le persone condannate per debiti mercantili al pagamento di una somma capitale di 200 fr. in sopra.

II.° Non sono soggette all' *arresto personale* in materia di commercio. Le donne maritate, e le donzelle non reputate pubbliche mercantesse. I minori non commercianti, o che non sono reputati maggiori per effetto del loro commercio. Le Vedove e gli eredi de' giudicabili dal Tribunal di commercio citati innanzi a questi Tribunali in linea di riassunzione d'istanza, o di azione novella, a seconda della loro qualità

III.° Le condanne rese da Tribunali di commercio contro individui che non sono negozianti per sottoscrizioni apposte, sia a lettere di cambio reputate per semplici promesse, a termini dell' art. 112 del cod. di commercio, sia a' biglietti ad ordine, non pronunzieranno *l' arresto personale*, a meno che tali sottoscrizioni, ed obbligazioni non abbiano avuta una causa di commercio, traffico, cambio, banca, o *sensalia.*

IV. L' *arresto personale* in materie di commercio non potrà esser pronunciato contro a' debitori che avranno cominciato il settantesimo anno.

V. La prigionia per debiti di commercio cesserà di pieno dritto dopo di un anno, allorchè la condanna principale non giungerà a'500 fr — Dopo 2 anni quando non giungerà a'1000 fr — Dopo 3 anni quando non giungerà a'3000 fr. — Dopo 4 anni quando non giungerà a' 5000 fr. — Dopo 5 anni quando sarà di 5000 fr. e al di sopra.

VI. Cesserà parimenti di pieno dritto quel giorno in cui il debitore avrà cominciato il settantesimo anno.

Coazion personale nelle materie civili ordinarie

VII. In tutti i casi in cui l' *arresto personale* ha luogo

di condanna pronunziata, in casi ne' quali la coazione personale non è di dritto, e la legge attribuisce solo al giudice le facoltà di pronunziarla, la sua durata sarà di 1 anno almeno, di cinque anni al più.

Coazion personale relativamente al danaro ed agli effetti mobili appartenenti alla stato.

VIII.° Soggiacciano *all'arresto personale* per causa di residui di conti, vuoti, o debiti liquidati a loro carico, di cui sonosi dichiarati responsabili — 1. Tutti gli abbigati a render conto del pubblico danaro, o di effetti mobiliari pubblici, e i loro fideiussori — 2. i loro agenti o procuratori i quali abbiano personalmente amministrato, o fatta l'esazione —3.° Qualunque ha esatto danaro pubblico, e non ne abbia eseguito, il pagamento o fatto l' impiego, o che avendo ricevuto effetti mobili, appartenenti allo stato non li esibisca, o non dimostri averne fatto quell' uso cui erano destinati.

IX.° Sono compresi nelle disposizioni dell'art. precedente i contabili incaricati di esiggere il danaro pubblico, o di custodire ed impiegare gli effetti mobili de' comuni degli ospizi, e de' pubblici stabilimenti, come ancora i loro fideiussori, agenti, e procuratori i quali abbiano personalmente amministrato od esatto.

X.° Sono del pari soggetti *all' arresto personale* tutti gl'imprenditori, fornitori, appaltatori, agenti e commissionati, i quali, abbiano fatto vendite e contratti riguardanti lo stato, i comuni gli stabilimenti di beneficenza, ed altri pubblici stabilimenti, e siano dichiarati debitori per effetto delle loro intraprese.

Come ancora i loro fideiussori, agenti e procuratori, i quali ànno personalmente amministrato l'impresa, e chiunque sarà dichiarato resposabile delle stesse obbligazioni.

XI.° Saranno ancora soggetti *all'arresto personale* tutti gli obbligati, i debitori e mallevadori di ogni dritto di dogana, e di altre contribuzioni indirette, di cui si si è dato loro credito, e che non l'abbiano soddisfatto alla scadenza.

XII.° *L'arresto personale* potrà essere pronunziato in virtù de' 4 articoli precedenti contra le donne maritate e le donzelle, ma non potrà esserlo contro le settuagenarie.

XIII.° Nel caso enunciato nella presente sezione, *l'arresto personale* non avrà mai luogo che per una somma principale maggiore di 300 franchi — La sua durata sarà fra i limiti dell' art. 7 della presente legge paragrafo 1.°

Disposizioni relative alla coazione personale contro agli stranieri

14. Qualunque sentenza resa a favore di un francese contro a uno straniero non domiciliato in Francia porterà *l' arresto personale*, a meno che la somma principale della condanna non sia minore di 150 franchi, senza distinzione tra debito civile o di commercio.

15. Prima della sentenza di condanna, ma dopo la scadenza o esigibilità del debito, il Presidente del Tribunale di prima istanza, nella di cui giurisdizione dimora lo straniero non domiciliato, potrà, se vi sono bastanti motivi ordinarne *l' arresto provvisorio* sulla domanda del creditore francese.

In questo caso il creditore dovrà ottenere la sentenza di condanna fra gli otto giorni dal seguito *arresto*, ed in mancanza, il debitore potrà domandare la sua scarcerazione.

La scarerazione del debitore sarà pronunziata con ordinanza resa in udienza de'rapporti, sopra la citazione rilasciata al creditore dall' usciere che il Presidente avrà nominato colla stessa ordinanza che autorizzava *l' arresto*, e in mancanza del detto usciere, da un altro che verrà specialmente commesso.

16. *L' arresto* provvisorio non avrà luogo, o cesserà se lo straniero dimostri di avere sul territorio francese uno stabilmento di commercio, ovvero di possedere beni immobili, di un valore sufficiente ad assicurare il pagamento del debito, o se offrirà per cauzione una persona domiciliata in Francia, e riconosciuta, *solvibile*.

17. La coazion personale esercitata contro dello straniero in virtù di una sentenza resa per debito civile ordinario, o per debito di commercio, cesserà di dritto dopo due anni, quando la somma capitale della condanna non giungerà a' 500 franchi.

Dopo 4 anni quando non giungerà a' 1000 franchi. Dopo 6 anni quando non giungerà a'3000 franchi. Dopo 8 anni quando non giungerà a'5000 franchi. Dopo i 10 anni quando sarà di 5000 franchi, e al di sopra.

Se trattasi di un debito simile, per il quale un francese

presente legge. In conseguenza la coazion personale non sarà pronunziata contro di lui, o cesserà dal giorno che egli comincerà il settantesimo anno.

Sarà lo stesso a riguardo dello straniero condannato per debiti civili, eccetto il caso dello stellionato.

L' *arresto personale* non sarà pronunziato contro lo straniero per debito civile, salvo il caso di stellionato, uniformemente al primo paragrafo dell'art. 2066 del Codice civile che gli è applicabile.

Disposizioni comuni ai tre titoli precedenti.

19. L' *arresto personale* non è mai pronunziato contra il debitore a vantaggio.

1. Di suo marito nè di sua moglie. 2. De suoi ascendenti e discendenti fratelli o sorelle del medesimo grado.

Gl' individui menzionati nel precedente paragrafo, contro cui saranno state pronunziate sentenze di coazion personale, non potranno essere arrestati in virtù delle stesse sentenze; se sono detenuti saranno posti in libertà, immediatamente dopo la promulgazione della presente legge.

3. Negli affari in cui i tribunali civili o di commercio giudicheranno in ultima istanza, la disposizione del loro giudicato relativa all' *arresto personale*, sarà soggetta all' appello il quale non sarà sospensivo.

21. In niun caso l' *arresto personale* potrà essere eseguito contro al marito, e contro alla moglie per lo stesso debito.

22. Qualunque usciere, guardia di commercio, o esecutore di mandato del giudice, allorchè segue l' arrestamento del debitore si ricuserà di condurlo all' udienza dei rapporti innanzi al Presidente del Tribunale di prima istanza a' termini dell' art. 786 del codice di proc. civ., sarà condannato a 1000 franchi di ammenda, oltre i danni e gl'interessi.

23. Le spese liquidate che il debitore dovrà depositare o pagate per l'*arresto personale*, ond'esser posto in libertà; giusta l' art. 798 e 800 paragrafo 2 del Cod. di proc. saranno le sole spese dell'istanza, quelle della spedizione ed intimazione della sentenza, e dell' *arresto* s' egli ha luogo; quelle in fine dell' esecuzione solamente relativa all' *arresto*

24. Il debitore, se l' *arresto personale* non è stato pronunziato per debito di commercio, otterà la sua li-

bertà pagando o depositando la terza parte della somma capitale del debito e delle sue eccessioni, offrendo per il dippiù un fideiussore accettato da' creditori, o approvato dal Tribunale, nella di cui giurisdizione il debitore si troverà imprigionito.

25. Il fedeiussore dovrà obbligarsi solidalmente col debitore a pagare i due terzi che resteranno a dovere, nel termine improrogabile di un anno.

26. Allo spirare del termine prescritto dall' art. precedente, il creditore, se non è stato interamente pagato, potrà esercitare novellamente l' *arresto personale* del debitore principale, senza pregiudizio de' suoi dritti contra il fideiussore.

27. Il debitore il quale avrà ottenuto la sua scarcerazione di dritto, spirato il termine stabilito dagli art. 5, 7, 13 e 17 della presente legge, non potrà più rimanere in carcere o essere arrestato per debiti contratti prima della sua prigionia e scaduti nel giorno della sua scarcerazione, a meno che tali debiti per loro speciale natura, e per la somma, dessero luogo ad una prigionia più lunga di quella ch'egli avrà subita, e in questo ultimo caso gli sarà sempre calcolata per la durata della novella incarcerazione.

28. Un mese dopo la promulgazione della presente legge, le somme destinate a provvedere gli alimenti a' detenuti per debiti, dovranno essere pagate prima, almeno coll' anticipazione di un mese.

Le anticipazione per più di trenta giorni non saranno valide, se non fatte per un secondo o più periodi di trenta giorni. In caso di scarcerazione per mancanza di somministrazione degli alimenti, basterà che la domanda fattane al Presidente del Tribunal civile sia firmata dal debitore prigione, o dal Custode delle carceri, ovvero da quest'ultimo se il debitore non sappia scrivere. Questa domanda sarà presentata in *duplicato*: l' ordinanza del Presidente resa parimente in *duplicato* sarà eseguita sopra una delle minute che resterà presso il custode delle prigioni, l'altra sarà depositata nella cancelleria del Tribunale, e registrata *gratis*.

di ogni *arresto personale* , sia per debiti di commercio , sia per debiti civili , come per quelli enunciati nella decima sezione del titolo II sumentovato , e finalmente all' *arresto personale* che si esercita contro degli stranieri.

Nondimeno pe' casi di *arresto provvisorio* , il creditore non sarà obbligato di uniformarsi all' art. 780 del cod· di procedura , che prescrive un precetto prelimenare.

Disposizioni relative all' arresto personale in materia criminale, correzionale, e di polizia.

33. I giudicati , le decisioni , e gli *esecutorj* portanti, a favor dello stato condanna; alle ammende, a restituzioni, a' danni ed interessi , e spese in materia criminale , correzionale , e di polizia , non potranno essere eseguite coll' *arresto personale* , che cinque giorni dopo il precetto che sarà fatto intimare ai condannati, a richiesta del ricevitore della registratura e de' demani.

Nel caso in cui il giudicato di condanna non sarà stato precedentemente intimato al debitore, il precetto ne porterà infronte un estratto , il quale conterrà i nomi delle parti e la dispositiva.

In vista del precetto, e sulla domanda del ricevitore della registratura e del demanio , il Procuratore del Re , farà le requisitorie necessarie agli agenti della forza pubblica, e agli altri funzionarî incaricati dell' esecuzione de' decreti della giustizia.

Se il debitore è nelle prigioni, *la empara* potrà essere ordinata immediatamente dopo l' intimazione del precetto.

34. Gl' individui contra i quali l' *arresto personale* sarà stato eseguito a' termini dell' art. precedente rimarranno in carcere finchè avranno pagato la somma delle loro condanne, e data una malleveria ammessa dal ricevitore del demanio, e in caso di contestazione da sua parte , dichiarata buona e valida dal Tribunal civile competente.

La malleveria dovrà darsi fra un mese sotto pena di procedersi alle coazioni.

35. Nondimeno que' condannati i quali giustificheranno la loro *insolvibilità* secondo il modo prescritto dall' articolo 420 del cod. d' istruzione criminalé , saranno posti in libertà dopo aver subito quindici giorni di prigionia, allorchè le ammende e le altre condanne pecuniarie non eccederanno 15 franchi. Un mese allorchè saranno fra i 15 ai 50 fr. Due

mesi allorchè l' ammende e le altre condanne saranno da 50 a 100 franchi, e quattro mesi allorchè esse eccederanno i 100 franchi.

36. Allochè la prigionia sarà cessata in virtù dell' articolo precedente essa potrà essere rinnovata, ma una sola volta, e in quanto alle restituzioni, danni-interessi e spese, se in contradizione del debitore sarà giudicato aver egli acquistati mezzi da soddisfare.

37. In tutti i casi l' *arresto personale* esercitato in virtù dell' art. 33 è indipendente dalle pene pronunziate contro ai condannati.

38. I Giudicati e le decisioni portanti condanna in favore de' privati, per riparazioni di misfatti, delitti o contravvenzioni commesse a loro danno, saranno a loro diligenza intimati ed eseguiti, secondo le stesse forme dell' *arresto* che portano i giudicati di condanna a favore dello stato.

Tuttavia i creditori saranno obbligati di anticipare gli alimenti a termini della presente legge, quando l' arrestamento avrà luogo a loro richiesta e nel loro interesse.

39. Quando la condanna pronunziata non eccederà i 300 franchi, la scarcerazione de' condannati, arrestati, a richiesta, e nell' interesse de' privati, non potrà aver luogo in virtù degli art. 34, 35, e 36. Se non quando in caso di contestazione, ed in contradizione del debitore, sarà stata dal giudice dichiarata vera la insolvibilità, dei condannati, e valida la malleveria da loro data.

La durata della prigionia sarà determinata dalla decisione di condanna fra i limiti di sei mesi a cinque anni.

40. In tutti i casi, e quando anche la *insolvibilità* del debitore potrà essere dimostrata, se la condanna pronunziata sia in favore di un privato, sia in favore dello stato, ammonti a 300 fr. la durata della prigionia sarà determinata dalla decisione di condanna fra i limiti stabiliti dall' art. 7 della presente legge.

Nondimeno se il debitore ha cominciato il settantesimo anno prima che fosse profferita la decisione, i giudici potranno ridurre il *minimum* a sei mesi, e non potranno oltrepassare un *maximum* di cinque anni.

Disposizione transitoria.

42. Un mese dopo la promulgazione della presente legge qualunque debitore attualmente in prigione per debiti civili o di commercio sarà posto in libertà se avrà cominciato il sessantesimo anno, salvo i rei di stellionato pe' quali non si è derogato al Codice civile.

43. Dopo lo stesso termine di un mese i prigionieri per debiti civili potranno esser posti in libertà, se la loro prigionia sarà durata 10 anni, nel caso preveduto al 1.° paragrafo dell' art. 7, e se cinque anni nel caso del paragrafo 12 dello stesso articolo: come ancora se la prigionia è durata 10 anni e l'hanno espiata come debitori, o come depositarî di danaro o effetti mobili dello stato, delle Comuni, o de' stabilimenti pubblici.

44. Due mesi dopo la promulgazione della presente legge gli stranieri attualmente in prigione per debiti, e che lo sono da 10 anni, saranno dal pari posti in libertà.

45. I prigionieri per cause di ammende restituzioni, e spese in materie correzionali e di polizia, parteciperanno al beneficio degli art. 35, 38, e 40, cioè i condannati da 15 franchi in sopra, fra gli otto giorni, e gli altri fra quindici della promulgazione della presente legge.

Disposizioni generali.

48. Le leggi del 15 *germinal* an. 6, del 4 *florèa* dello stesso anno, e del 10 settembre 1807 sono abolite. Sono ancora abolite in ciò che riguarda l' *arresto personale* tutte le disposizioni delle leggi anteriori, relative ai casi in cui l'*arresto* possa essere pronunziato contro al debitore dello stato, de' comuni e de' stabilimenti pubblici. Nondimeno tutte quelle disposizioni riguardanti il modo di continuare ad astringere gli stessi debitori, e quelle del titolo 13 del cod. forestale, della legge sulla pesca de' fiumi, come ancora le disposizioni relative al beneficio della cessione, sono mantenute in vigore e continueranno ad essere eseguite.